

COMUNE DI FELTRE

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO DONNA ED ESTETISTA

Approvato con

- DELIBERA DEL CONSIGLIO NR. 113 DEL 20.10.1994
ESECUTIVA IL 15.12.1994

Modificato con

- DELIBERA CONSILIARE NR. 78 DEL 29.07.1995
- DELIBERA CONSILIARE NR 43 DEL 03.04.1998 (ART.15 E 25 COMMA 5)
- DELIBERA CONSILIARE N. 92 DEL 29/10/2002 (ARTT.7,8,16 E 25)

CAPO I° : DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo donna e di estetista siano esse esercitate da imprese individuali o in forme societarie di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico e privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla Legge 14.2.1963 n. 161, modificata dalla Legge 23.12.1970 n. 1142, dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1, dalla Legge Regionale del 27.11.1991 n. 29 e dalle disposizioni del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, negozi di profumeria e qualsiasi altro luogo anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente Regolamento.
3. Non sono soggette al presente regolamento:
 - a) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciabile.
 - b) Le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal testo unico delle Leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934, n.1265, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2 - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo donna o estetista deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco, previo parere della competente Commissione Comunale di cui all' art.7 della L. R. 29/91.
2. E' fatto divieto di esercitare l'attività in forma ambulante.
3. Le suddette attività possono solo occasionalmente essere esercitate a domicilio del cliente dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese autorizzate a operare in sede fissa in favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione o per particolari e straordinarie occasioni.
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo viene rilasciata tenuto conto delle condizioni disciplinate dal presente regolamento.

ART. 3 - CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione è valida per l'intestatario, per i locali e le eventuali attrezzature in essa indicati.

2. L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista nella stessa sede compatibilmente con le disposizioni del presente regolamento al successivo articolo 25 purchè per ogni specifica attività il titolare o il direttore tecnico dell'azienda siano in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esistano uno o più soci lavoranti provvisti delle relative qualificazioni professionali.
3. I locali adibiti all'attività di estetica devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere, parrucchiere uomo donna e da quelli destinati alla vendita di prodotti cosmetici di cui all' art. 7, comma 2, della Legge 1/90.
4. Nell'autorizzazione devono essere indicati :
 - * - la ragione sociale, i dati anagrafici delle persone in possesso della qualificazione professionale, il codice fiscale della ditta autorizzata;
 - * - il tipo di attività oggetto dell'autorizzazione;
 - * - la via, il numero civico e l'eventuale interno ove si autorizza l'esercizio;
 - * - il nominativo del direttore dell'azienda nel caso previsto dall'art.5, comma 3 della Legge 443/85
5. Nell'autorizzazione per l'attività di estetista devono essere inoltre indicate le apparecchiature di cui è consentito l'uso ai sensi della legge 1/90

ART. 4 - TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 possono essere rilasciate per una o più delle seguenti tipologie:
 - A) **BARBIERE**: trattasi di attività esercitata esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli compresi la colorazione e la decolorazione, in prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetica e in servizi tradizionalmente complementari.
 - B) **PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA**: trattasi di attività esercitabile indifferentemente su uomo o donna, comprendente:
 - taglio dei capelli;
 - esecuzione di acconciature;
 - colorazione e decolorazione dei capelli;
 - applicazione di parrucche;
 - prestazioni semplici di pedicure e manicure estetici;
 - ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli..
 - C) **ESTETISTA**: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, ai sensi dell'art.1 della Legge 4 gennaio 1990 n. 1 e comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o la attenuazione degli inestetismi presenti.
Tali attività e l'uso dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11.10.1996 n. 713, delle apparecchiature in essa consentite sono regolamentate dalla L.R. 27.11.1991 n.29 e dalla Legge 4.1.1990 n.1

ART. 5 - ATTIVITA' SVOLTE PRESSO L'ABITAZIONE

1. Le attività soggette al presente regolamento possono essere svolte presso l'abitazione dell'esercente a condizione che i locali siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione, abbiano un'adeguata sala di attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente Regolamento.

ART. 6 - ATTIVITA' DIDATTICHE

1. Le attività soggette al presente regolamento, esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi o esercitate temporaneamente ai fini promozionali, sono sottoposte ad autorizzazione temporanea.
2. Il rilascio dell'autorizzazione non è subordinato alle distanze minime ma soltanto alle seguenti condizioni:
 - a) abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
 - b) possesso del libretto sanitario da parte dei responsabili nonché degli allievi;
 - c) idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni;
 - d) diretto controllo del personale qualificato qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non abilitate alla professione;
 - e) le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiale di consumo.
3. Al termine del periodo autorizzato il titolo autorizzativo deve essere riconsegnato.

ART. 7 - COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE (articolo soppresso)

ART. 8 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE (articolo soppresso)

CAPO II° : NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 9 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività soggette al presente regolamento va presentata su carta legale al Sindaco e deve contenere i seguenti dati essenziali:
 - a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza del richiedente, codice fiscale e recapito telefonico;
 - b) nel caso di società anche la ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della società o al direttore dell'azienda nel caso di società non iscrivibile all'albo delle aziende artigiane;

c) precisa ubicazione del locale ove esercitare l'attività.

2. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) documentazione relativa a:

1. requisiti professionali di cui alla legge 1/90, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio di attività di estetista.
2. requisiti professionali di cui alla legge 161/63 e successive modificazioni ed integrazioni per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere o parrucchiere uomo o donna.

Tali requisiti sono riferiti al titolare di impresa individuale o ad ognuno dei soci partecipanti nel caso di società tenuta all'iscrizione all' A.I.A. ovvero al direttore d'azienda nel caso di società non artigiana.

b) planimetria in scala 1:100 da tecnico abilitato dei locali ove si intende esercitare l'attività;

c) copia autentica in bollo dell'atto e dello statuto della società, aggiornati, o dell'atto costitutivo di società di fatto registrato all'ufficio del registro;

d) dichiarazione del proprietario dei locali attestante l'impegno di concedere in affitto i locali stessi al richiedente qualora la domanda ottenga esito favorevole (nel caso che il richiedente sia proprietario dell'immobile deve dichiararlo nella domanda di cui al primo comma di cui al presente articolo);

e) relazione tecnica riguardante i locali, le attrezzature e le attività che si intendono effettuare, nonché i procedimenti tecnici che si impiegheranno, giusto art.2 della legge 1142/70;

ART. 10 - COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

1. Il Sindaco comunica al richiedente l'esito dell'istanza a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica.

2. L'autorizzazione viene rilasciata previa acquisizione da parte dell'ufficio competente dei seguenti documenti:

- agibilità/abilità ed idoneità sanitaria dei locali;
- certificazione antimafia ai sensi di legge;

3. In caso di diniego di rilascio dell'autorizzazione nella relativa comunicazione viene data indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere.

4. Il rifiuto di accordare l'autorizzazione motivato, deve essere comunicato al richiedente entro i termini seguenti:

- a) trenta giorni dalla richiesta con riferimento alle attività di barbiere e/o parrucchiere per uomo e donna;
- b) novanta giorni dalla richiesta con riferimento all'attività di estetista.

5. Del rilascio dell'autorizzazione viene data immediata comunicazione ai seguenti uffici:

- a) Commissione Provinciale per l'Artigianato;
- b) Camera di Commercio
- c) Ufficio Tributi del Comune
- d) Settore Igiene Pubblica dell'U.L.S.S.
- e) Ufficio Urbanistico del Comune.

ART. 11 - NORME SULL' AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.
2. Coloro che esercitano l'attività presso enti, istituti, e associazioni e, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con se copia dell'autorizzazione ed esibirla ogni richiesta degli organi di vigilanza.

ART. 12 - INIZIO ATTIVITA'

1. Il titolare deve iniziare l'attività entro 120 giorni dalla data di notifica dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione.
2. chi ha ottenuto l'autorizzazione deve produrre entro 120 giorni dall'inizio dell'attività al competente Ufficio comunale il certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro ditte per le imprese non artigiane.
3. La mancata presentazione di tale documentazione comporta la decadenza dell'autorizzazione, salvo formale contenzioso in atto sulla iscrizione
4. I termini previsti dal presente articolo possono essere derogati su motivata istanza dalla ditta per comprovata necessità.

ART. 13 - MODIFICHE

1. Ogni modifica sostanziale dei locali e delle attrezzature rispetto a quanto autorizzato inizialmente, deve essere preventivamente comunicata al Sindaco per le verifiche di legge.
2. Il Sindaco prende atto delle modifiche stesse dandone comunicazione all'interessato. Se le modifiche sono difformi dalle vigenti disposizioni di legge , il Sindaco ne vieta l'attuazione.
3. Per l'attività di estetica la modifica sostanziale delle apparecchiature comporta la variazione dell'autorizzazione, fermo restando quanto disposto ai commi precedenti.

ART. 14 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

1. La sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un mese ed inferiore a tre deve essere comunicato al Sindaco.
2. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre mesi può essere autorizzata dal Sindaco, previo parere della commissione di cui all' art. 7 della L.R. 29/91, nei seguenti casi:
 - a) per gravi indisposizioni fisiche
 - b) per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;

c) per lavori di ristrutturazione dei locali, su richiesta dell' U.L.S.S. competente

ART. 15 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' O MODIFICAZIONE DELLA TITOLARITA' DELL'IMPRESA.

1. Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività, il titolare deve consegnare al competente Ufficio comunale l'autorizzazione che comunque dopo tale termine è da intendersi decaduta;

2. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso della qualificazione professionale;

3. Il subentrante già in possesso della qualifica professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto l'autorizzazione.

Qualora, entro il termine di 180 giorni dalla data predetta non inizi l'attività, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga non superiore a 90 giorni per comprovata necessità non imputabile all'interessato.

4. Il subentrante per atto tra vivi, privo della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto la qualificazione professionale e chiesta l'autorizzazione.

Qualora non ottenga la qualificazione entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga non superiore a 180 giorni per comprovata necessità non imputabile all'interessato.

5. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività venga assunto, ai sensi dell'articolo 5 terzo comma della Legge 8 agosto 1985, n. 443, dal coniuge, dai figli maggiorenni o minorenni emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, dovrà essere annotato nell'autorizzazione il nominativo del personale in possesso della relativa qualificazione professionale.

6. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della medesima, è sostituita da una nuova autorizzazione intestata al titolare dell'esercizio che ha diritto di ottenerla se in possesso dei requisiti.

Qualora non chiedi l'autorizzazione e non inizi l'attività entro il termine di 180 giorni decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività, salvo proroga non superiore a 90 giorni per comprovata necessità non imputabile all'interessato.

ART. 16 - TRASFERIMENTO DELLA SEDE

1. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività devono presentare domanda al Sindaco osservando le norme del presente regolamento.

2. In caso di forza maggiore, il Sindaco, , può consentire il trasferimento temporaneo o definitivo dell'attività in altri locali , derogando soltanto alle norme sulla distanza tra esercizi.

ART. 17 - RICORSI

1. Contro il provvedimento del Sindaco che rifiuti l'autorizzazione o ne disponga la decadenza è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione della decisione o da quella di piena conoscenza della stessa.

CAPO III° : NORME IGIENICO SANITARIE

ART. 18 - ACCERTAMENTI IGIENICO SANITARI

1. L'accertamento dell'idoneità igienico sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, inclusi i procedimenti tecnici usati in dette attività e dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti, spetta al Settore Igiene Pubblica dell' U.L.S.S. territorialmente competente.

ART. 19 - REQUISITI DEI LOCALI

1. Le attività di cui all'articolo 1 del presente regolamento devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi.
2. I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono corrispondere in linea di massima alle seguenti condizioni :
 - a) avere l'altezza minima di metri 2,70 per i vani nuovi; di metri 2,40 per i vani accessori e minimo metri 2,55 per i vani già esistenti;
 - b) essere dotati di sufficiente aerazione e illuminazione, naturali e artificiali;
 - c) essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, di prevenzione antincendio, di antinfortunistica sul lavoro;
 - d) essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n.46.
 - e) avere i pavimenti e i rivestimenti delle pareti, fino ai m.2,00 di altezza, realizzati con materiali resistenti alle sostanze corrosive e perfettamente lavabili;
 - f) essere forniti di acqua corrente calda e fredda;
 - g) essere dotati, in relazione alla specifica attività svolta di adeguati servizi igienici, con locale antibagno. La valutazione delle idoneità dei servizi igienici è di competenza del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della U.S.L.L.; (modificato con delibera n.78 del 29.7.1995 esecutiva il 28.09.1995)
 - h) essere dotati di idonei recipienti per il contenimento e la raccolta dei rifiuti urbani assimilabili agli urbani e/o speciali.

ART. 20 - REQUISITI DELLE ATTREZZATURE E DELLE DOTAZIONI TECNICHE.

1. Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività di cui all'art.1, devono soddisfare i seguenti requisiti igienici;
 - a) per i sedili provvisti di poggiatesta si deve provvedere di volta in volta alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una volta sola per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiati di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre nei gabinetti di estetica devono essere cambiate volta per volta le coperture dei lettini di lavoro;
 - b) la strumentazione dell'esercizio deve essere conservata e utilizzata in perfetto stato igienico; gli strumenti impiegati per le prestazioni dirette sul cliente (rasoi, forbici, spatole, spazzole, pennelli, pinze, ecc.) devono essere di volta in volta disinfettati con prolungate immersioni in soluzione antisettica e sterilizzati a mezzo di apparecchi dotati di certificato di idoneità.
2. E' vietato l'uso del piumacciolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata; a tal fine devono usarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggersi, questi ultimi dopo l'uso.

ART. 21 - NORME IGIENICHE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'.

1. A tutti gli operatori in attività nei negozi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e nei gabinetti di estetica è fatto obbligo di utilizzare indumenti di tinta chiara.
2. E' obbligatorio l'uso dei guanti speciali per coloro che adoperano tinture o altro materiale velenoso di cui all'art.7 del R.D. 30.10.1924, n.1938, e per coloro che maneggiano preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati per l'effettuazione di permanente "a freddo".
3. Il contenuto di acido tioglicolico e dei prodotti usati negli esercizi deve essere conforme alle vigenti norme sull'uso dei cosmetici.
4. I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall'uso di dette sostanze e prodotti vari.

ART. 22 - CONTROLLI SANITARI DEL PERSONALE.

1. Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera, incluso il titolare dell'esercizio, se non è in possesso di valido e recente certificato medico di idoneità all'attività svolta rilasciato dal competente Settore di Igiene Pubblica dell' U.L.S.S.
1. La visita deve essere annualmente ripetuta e l'esito viene annotato nell'apposito libretto sanitario che deve essere conservato nell'esercizio per gli opportuni controlli sanitari.
3. Le visite periodiche sopra menzionate sono valide anche ai fini dei controlli sanitari previsti per il personale apprendista.

CAPO IV° : ORARI E TARIFFE

ART. 23 - ORARI.

1. La fascia oraria, comprende l'orario minimo e massimo lavorativo giornaliero, nonché le giornate di chiusura annuali vanno stabilite con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria e la competente commissione comunale, con la possibilità, da parte degli operatori del settore, di scegliere l'orario di apertura e di chiusura del proprio negozio nei limiti di legge, comunicando al Sindaco, in carta semplice l'orario prescelto che dovrà essere esposto all'ingresso del locale.

E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario preventivamente segnalato e vidimato dall'Amministrazione comunale in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l' ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

Nei giorni prefestivi i titolari degli esercizi sono autorizzati ad effettuare l' orario continuato.


ART. 24 - TARIFFE.

1. Il titolare dell'autorizzazione deve esporre le tariffe in maniera ben visibile all'altezza della clientela in prossimità della cassa dell'esercizio.

ART. 25 - DISTANZE MINIME TRA ESERCIZI.

1. L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio può essere rilasciata a condizione che tra l'esercizio di cui si chiede l'apertura o il trasferimento e i preesistenti esercizi dello stesso tipo intercorra almeno la distanza di 120 metri.
2. La distanza minima è accertata seguendo il più breve percorso pedonale intercorrente fra i punti mediani dei rispettivi accessi più vicini dei locali di esercizio della stessa tipologia, a prescindere dai passaggi pedonali esistenti sulle strade.
3. Le distanze minime devono essere rispettate sia ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni, sia ai fini dell'autorizzazione al trasferimento.
4. Non è soggetto al rispetto della distanza minima il rilascio dell'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio di barbiere, parrucchiere uomo e donna ed estetista nei seguenti casi:
 - per l'esercizio dell'attività all'interno di "convivenze" quando il servizio è svolto esclusivamente a favore degli ospiti delle stesse;
 - in presenza di provvedimento di sfratto per finita locazione;
 - per inagibilità dei locali dichiarata dai competenti uffici
 - per impossibilità - dichiarata dai competenti uffici - di adeguare i locali alle norme previste in materia di scarichi delle acque reflue.
 - nel caso in cui il richiedente l'autorizzazione dimostri di aver acquisito il diritto di proprietà o altro diritto reale sul bene immobile nel quale andrà ad esercitare l'attività.

2.



CAPO V° : CONTROLLI E SANZIONI

ART. 26 - CONTROLLI.

1. Gli agenti incaricati della vigilanza sulle attività previste nel presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

ART. 27 - SANZIONI.

1. Le contravvenzioni alle norme del presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto dall' art. 12 della Legge 1/90, sono punite con sanzioni amministrative da £. 50.000.= a £. 1.000.000.=con la procedura di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 28 - ATTIVITA' ABUSIVE.

1. Il Sindaco ordina la cessazione delle attività quando questa venga esercitata senza autorizzazione, disponendo altresì la chiusura dell'eventuale locale.

2. Qualora l'ordine non venga eseguito, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

CAPO VI° : NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 29 - CONVERSIONE DELLE VECCHIE AUTORIZZAZIONI.

1. I titolari di imprese autorizzate all'esercizio di attività considerate mestieri affini ai sensi dell' art. 1 della Legge 14.2.1963, n. 161, come sostituito dall' art. 1 della Legge 23 dicembre 1970, n.1142 con esclusione di quelli in possesso di qualifiche parziali, devono presentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento apposita istanza di conversione della precedente autorizzazione in base al profilo professionale previsto per l'estetista dall' art. 1 della Legge 4 gennaio 1990, n. 1.

2. I titolari di imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di barbiere possono ottenere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere uomo e donna, su richiesta presentata entro lo stesso termine previsto al comma precedente, a condizione che:

- a) sia dimostrato con idonea documentazione l'esercizio di fatto di prestazioni di parrucchiere così come individuate dall' articolo 4 - primo comma - lettera b)- del presente regolamento;
- b) sia accertata l'idoneità igienico - sanitarie dei locali, attrezzature e suppellettili ai sensi degli art. 19 e 20 del presente regolamento.

3. Le autorizzazioni in esercizio all'entrata in vigore del presente regolamento per l'attività di "parrucchiere per donna" o di "parrucchiere per uomo" sono convertite d'ufficio in attività di "parrucchiere per uomo e donna" indistintamente, previa acquisizione da parte dell'Ufficio competente della qualifica professionale di "parrucchiere per uomo e donna" del titolare dell'autorizzazione.

4. Le conversioni possono essere concesse in deroga a quanto previsto dall' art. 19 lettera g) e dall' art.25 del presente regolamento. La deroga alle disposizioni dell' art. 19 lettera g) non è consentita in caso di successivo subingresso.

5. L'assegnazione delle nuove tipologie viene stabilita dal Sindaco, sentita la commissione di cui all' art.7 della L.R. 29/91 e previo parere della C.P.A. ai sensi dell' art. 8 della L.R. 29/91.

ART. 30 - ABROGAZIONI NORME PRECEDENTI.

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, estetista e, in modo particolare, quelle contenute nel Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 23.02.1991.

